

□ Risposta all'interrogazione n. 250

“Incompatibilità del finanziamento in Bilancio 2011 delle indennità degli amministratori delle Comunità Montane”

Con l'interrogazione n. 250/2011 del 19/11/2011, il Consigliere regionale Roberto Zaffini chiede di conoscere il motivo per cui, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20/2010, sono previste indennità per gli amministratori delle Comunità montane, visto che l'art.5 comma 7 della legge 122/2010 non prevede alcuna indennità per tali amministratori.

In proposito, si rileva che la disciplina dell'ordinamento delle Comunità montane rientra nella potestà legislativa c.d. “residuale” delle Regioni, ai sensi dell'art. 117 comma 4 della Costituzione (cfr. Sentenze della Corte Costituzionale n.326 del 03/11/2010; n. 456 del 23/12/2005; n.244 del 20/06/2005).

L'art.29 della l.r. 20/2010, peraltro, non è stato impugnato dal Governo innanzi la Corte Costituzionale.

Si deve pertanto ritenere che l'Assemblea legislativa regionale, approvando il citato articolo 29, abbia inteso disciplinare un istituto (quello dei compensi agli amministratori delle Comunità montane) esercitando la potestà legislativa in materia, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni costituzionali: e la mancata impugnativa del Governo, come sopra ricordato, sta a dimostrare come la norma regionale, pur in contrasto con quella statale, sia stata ritenuta costituzionalmente corretta anche dall'Esecutivo nazionale.

Va tra l'altro rilevato che la scelta dell'Assemblea legislativa è stata effettuata nella consapevolezza che il quadro normativo statale poneva un esplicito divieto in tal senso, come risulta dal resoconto della seduta consiliare dedicata alla discussione del relativo articolo di legge.

Passando ad analizzare nel merito la norma regionale, si deve comunque segnalare che il compenso previsto per gli Amministratori delle Comunità montane (di modesto importo) è volto a riconoscere il ruolo propositivo, di sintesi e di mediazione che tali amministratori stanno svolgendo, in favore dei cittadini e dei Comuni montani.

La spesa per le indennità reintrodotte dalla Regione è di 500 euro mensili lorde per ogni Assessore; gli Assessori delle Comunità montane sono 18 (2 Assessori in ognuna delle 9 Comunità montane).

I Consiglieri delle Comunità montane sono di norma i Sindaci, che non cumulano le relative indennità, per cui non vi sono aggravii di spesa, per quanto li riguarda.

L'indennità spettante ai 9 Presidenti delle Comunità montane, infine, varia a seconda della popolazione e si aggira in media intorno ai 2.000 euro lordi mensili.

Com'è noto, l'art. 5 comma 7 della legge 122/2010 non prevede indennità per gli Amministratori delle forme associative fra enti locali, ma mentre gli Amministratori delle Unioni di Comuni sono amministratori comunali che percepiscono, in quanto tali, le relative indennità (v. art.32 del D.lgs. 267/00), gli amministratori delle Comunità montane nelle Marche non possono rivestire la carica di amministratori comunali (ai sensi dell'art.14 bis della l.r. 18/08), per cui si troverebbero a dover svolgere il proprio mandato a titolo completamente gratuito, in virtù di una legge statale sopravvenuta alla loro nomina.